



SET INFORMATIVO MOTOCICLO e CICLOMOTORE

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e Allegato 3, 4 e 4 ter, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



edizione 12 giugno 2024

Polizza R.C. auto Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni | Prodotto: Motociclo

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell' 11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la R.C. auto dei Motocicli e Ciclomotori per i danni causati a Terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **danni causati a Terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **Responsabilità Civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza: solamente per il primo sinistro, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00.

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale.

Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a 6,5 milioni di euro per i danni alla persona e 2 milioni di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. Tale massimale è superiore al minimo previsto dalla Legge, che è pari a 6.450.000 euro per i danni alla persona e a 1.300.000 euro per i danni alle cose.

Garanzie opzionali: Super protetto, Incendio e furto, Infortuni del Conducente, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale.



Che cosa non è assicurato?

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione R.C. auto:

- ✗ il **Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ il **Proprietario del veicolo**, l'**Usufruttuario**, l'**Acquirente con patto di riservato dominio**, il **Locatario di veicolo in leasing**, per i danni a cose
- ✗ il **coniuge non legalmente separato**, il **convivente**, gli **ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo**, dell'**Usufruttuario**, dell'**Acquirente con patto di riservato dominio**, del **Locatario di veicolo in leasing**, per i danni a cose
- ✗ i **parenti ed affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del veicolo**, dell'**Usufruttuario**, dell'**Acquirente con patto di riservato dominio**, del **Locatario per veicolo in leasing**, se **conviventi o a loro carico**, per i danni a cose
- ✗ i **soci a responsabilità illimitata**, se l'**Assicurato è una Società**, i **loro conviventi e, se conviventi o a loro carico**, i **relativi coniugi non legalmente separati**, gli **ascendenti e discendenti**, i **parenti e affini entro il terzo grado**, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione R.C. Auto non è operante:

- ! se il **Conducente non è abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore
- ! se il **trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione**, per i danni ai Terzi trasportati
- ! se il **veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- ! se il **veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge**
- ! se il **Conducente ha meno di 23 anni**, qualora sia escluso dalla copertura di polizza (opzione guida esperta)
- ! se il **veicolo circola in piste o circuiti privati** oppure partecipa a **gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei casi sopra menzionati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi. I limiti di copertura relativi alle garanzie dirette e accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione R.C. auto ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro. L'assicurazione R.C. auto ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile. Sul certificato internazionale di assicurazione carta verde sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto ed è determinato per un periodo di assicurazione di un anno.

Ove sussistano per la Compagnia le condizioni per concedere il frazionamento del premio, è anche possibile che quest'ultimo sia richiesto in due, quattro o dodici rate con applicazione di maggiorazioni del premio (che sono indicate nel preventivo) comprese, rispettivamente, tra l'3% e il 6% in caso di frazionamento semestrale, tra l'4% e l'7% in caso di frazionamento trimestrale oppure tra il 5% e l'8% in caso di frazionamento mensile.

Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario, Paypal e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti". Il premio è comprensivo di imposte e contributo SSN, oltre che degli eventuali oneri connessi al frazionamento.

In caso di frazionamento, il pagamento di tutte le rate potrà avvenire esclusivamente mediante PayPal o su carta di credito, con addebito automatico 7 giorni prima della decorrenza del relativo periodo di copertura.

Il premio è dovuto per l'intero, anche in caso di frazionamento.

E' inoltre possibile procedere, salvo approvazione della finanziaria, al pagamento del premio ottenendo un finanziamento tramite Istituto di credito operandone poi il rimborso a rate secondo gli accordi raggiunti con la stessa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. **SOLO PER MOTOCICLI:** Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, se il periodo di assicurazione residuo pagato è di almeno 60 giorni; tuttavia, in caso di frazionamento del premio, non sarà possibile procedere con la sospensione nel periodo compreso tra il settimo giorno prima della scadenza della rata e la data di scadenza della rata stessa. La sospensione può essere richiesta una sola volta all'interno dell'annualità assicurativa, ma per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione, furto e appropriazione indebita del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.

Nei casi sopra elencati, previa tempestiva comunicazione di disdetta alla Compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. auto: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.

Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario oppure su carta di credito.

Assicurazione R.C. auto Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A. | Prodotto: Motocicli

Edizione 12 giugno 2024: ultimo aggiornamento disponibile

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99

Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); tel. 0221092300; www.verti.it; Email: informazioni@verti.it; PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2023, è pari a 155,6 milioni di euro di cui: Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro.
Totale Riserve Patrimoniali : -50,2 milioni di euro.
Le informazioni patrimoniali sull'impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 123,4 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 43,9 milioni di euro
Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 197,9 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 144,9 milioni di euro
Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 160,4 %

Al contratto si applica la Legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni per la garanzia RC Auto, è possibile attivare le seguenti opzioni.

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose. Verti, accettando di pagare un premio più alto, offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose: - 6,5 milioni e 2 milioni di euro - 7 milioni e 2,5 milioni di euro - 8 milioni e 3 milioni di euro - 10 milioni e 4 milioni di euro.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Tipo di guida	<p>Il tipo di guida può essere selezionato tra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida esperta riservata ai soli Conducenti di età maggiori di 23 anni - Guida libera. <p>Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, per le somme pagate, con il limite di € 3.000.</p>
----------------------	---

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono al momento previste tali opzioni

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SUPER PROTETTO	<p>BONUS PROTETTO: in occasione del primo sinistro con responsabilità paritaria o principale del Conducente avvenuto durante il periodo di validità del contratto, non subirai un aumento di premio al rinnovo della polizza: la classe di merito Verti rimarrà invariata, anche se la classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla normativa vigente. In caso di nuovi sinistri, invece, verranno applicate le ordinarie regole evolutive senza tener conto del primo sinistro.</p> <p>RINUNCIA ALLA RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: Verti si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non richiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore a 1,5 grammi per litro.</p>
-----------------------	--

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO e FURTO - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>Verti ti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> - incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione - furto, consumato o tentato, e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio - furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici. <p>La somma assicurata è pari al valore del veicolo.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Incendio e Furto prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno scoperto e di un minimo, indicati sulla scheda di polizza.</p> <p>Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di scoperto e minimo: 10% e € 250,00; 15% e € 250,00; 15% e € 500,00;</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti

	<p>f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati</p> <p>g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa</p> <p>h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso. La garanzia furto non rimborsa inoltre le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo assicurato in caso di furto della targa.</p> <p>i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio</p> <p>j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall' art. 214 del vigente Codice della Strada.</p> <p>k) derivanti da incendio, avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia).</p>
--	---

INFORTUNI DEL CONDUCENTE - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>Verti risarcisce gli infortuni che causano la morte o l'invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia - derivanti da imperizia o negligenza - subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza. <p>Il massimale previsto è pari a € 50.000,00</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rinvie	<p>ESCLUSIONI Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore b) di età inferiore ai 23 anni, se escluso dalla copertura di polizza c) nel caso in cui il motociclo o il ciclomotore sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di Legge in vigore d) che si trovi: <ul style="list-style-type: none"> - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente - sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del Codice della Strada. e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto i) avvenuti in conseguenza di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare

	<p>j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio</p> <p>k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal motociclo o dal ciclomotore</p> <p>l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale.</p>
--	--

TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale

Garanzie di base	<p>Verti, nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo - le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale) - le spese di giustizia - il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <p>Il massimale previsto è pari a € 7.000,00.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>ESCLUSIONI</p> <p>La garanzia non è operante</p> <p>a) in materia fiscale ed amministrativa</p> <p>b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive</p> <p>c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione</p> <p>d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili</p> <p>e) per fatti dolosi delle persone assicurate</p> <p>f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente</p> <p>g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale</p> <p>h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche</p> <p>i) nei casi di violazione degli art. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada</p> <p>j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove</p> <p>k) nei casi di controversie con Verti</p> <p>l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni</p> <p>n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.</p>

ASSISTENZA STRADALE - garanzia opzionale

Garanzie di base	<p>La garanzia Assistenza stradale prevede due tipi di offerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pacchetto base che include gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rimessaggio e i costi per il recupero del veicolo - Pacchetto deluxe, disponibile solo per Motocicli, che aggiunge alle prestazioni del Pacchetto Base il veicolo in sostituzione. <p>Ogni singola copertura che compone la garanzia Assistenza stradale prevede un massimale dedicato.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<p>Non previste</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Alcune coperture che compongono la garanzia Assistenza stradale prevedono l'applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato.</p> <p>ESCLUSIONI</p> <p>Dalla garanzia sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti - uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso, - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi - terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.) - psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. <p>Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP, non ci sono limiti di copertura ulteriori oltre a quelli indicati nelle singole garanzie.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro R.C. auto, devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza.

In alternativa, invia comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro.

Durante la denuncia telefonica Verti indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da RC auto

devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza.

In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Procedura per il risarcimento del danno

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dalla Legge (art.149 del Codice delle Assicurazioni). La Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile.

La CARD si applica se:


- il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli
- il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità
- il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni
- il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006.


Per avvalerti del risarcimento diretto sinistri devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di Assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.

I termini per la liquidazione del sinistro sono di 30 giorni se il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) è firmato da entrambi i Conducenti e di 60 giorni se il modulo CAI è firmato unicamente dal richiedente in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.

	<p>Rimborso del sinistro per evitare il Malus</p> <p>In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o beneficiare di riduzioni, puoi rimborsare alla Compagnia gli importi pagati per i sinistri, tutti o in parte, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro, chiama il numero 0236617100. I consulenti Verti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ti comunicheranno direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento direttamente a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria - ti forniranno indicazioni per inviare la richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione ti invierà tramite posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a CONSAP S.p.A. <p>Puoi inoltrare richiesta direttamente alla Stanza di Compensazione, utilizzando questi recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono 0685796444; fax 0685796546/547; sito www.consap.it; email rimborsistanza@consap.it</p> <p>Nel caso di scatto del Malus dovuto a segnalazione da parte di altra Compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Verti per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI) definita con il marchio commerciale "MAWDY"</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).</p> <p>Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Terzi.</p>

Obblighi dell'impresa	<p>Per la garanzia R.C. auto, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi del suo diniego, nei termini qui di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> per i sinistri con soli danni a cose: <ul style="list-style-type: none"> entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al "modulo Blu", conosciuto anche come "modulo CAI" (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i Conducenti entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il "modulo Blu o CAI" è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. <ul style="list-style-type: none"> I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. <p>In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, Verti si impegna a formulare congrua offerta per l'indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti. Verti si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.</p>
------------------------------	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Le modalità di rimborso previste sono tramite bonifico bancario oppure con accredito su carta di credito. I rimborsi di importo inferiore a 5,00 euro non verranno evasi.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>L'assicurazione relativa a tutte le coperture inserite in polizza cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza.</p> <p>Le coperture assicurative restano comunque attive fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.</p>
Sospensione solo per motocicli	<p>Sia la R.C. auto che le altre garanzie aggiuntive eventualmente presenti sulla polizza non saranno attive per tutto il periodo della sospensione. Pertanto in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia.</p> <p>Se la sospensione dura almeno 31 giorni, la scadenza della polizza verrà prorogata per un periodo equivalente.</p> <p>Se la sospensione dura invece meno di 31 giorni, la scadenza della polizza non verrà prorogata e - in caso di frazionamento del premio - per riattivare la polizza sarà necessario procedere con il pagamento anche dell'eventuale rata non pagata scaduta nel periodo di sospensione.</p> <p>Sarà comunque possibile esercitare il diritto di sospensione con riferimento a contratti le cui rate siano state tempestivamente saldate ma anche in tal caso non sarà comunque possibile richiedere la sospensione nel periodo compreso tra il settimo giorno prima della scadenza della rata e la data di scadenza della rata stessa.</p>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto R.C. auto è rivolto a chi possiede un motociclo o un ciclomotore e deve farlo circolare: la polizza copre i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di rischio.



Quali costi devo sostenere?

L'acquisto della polizza tramite verti.it o il nostro call center non prevede costi d'intermediazione. La Compagnia riconosce una provvigione media del 8,28% agli intermediari, solo in caso di loro intervento.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del Sito www.verti.it ; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.ivass.it/Consumatori , alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali :

Mediazione	Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
-------------------	---

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all'art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge • rifiuto del risarcimento • accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. <p>Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).</p> <p>ARBITRATO: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato.</p> <p>I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p> <p>Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>Per questo contratto Verti ha predisposto un'area internet riservata al Contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza.</p>	



GLOSSARIO	2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	5
1 – NORME GENERALI	
Informazioni relative al contratto	5
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	13
3 – DANNI AL VEICOLO	16
4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE	20
5 - TUTELA GIUDIZIARIA	23
6 - ASSISTENZA STRADALE	26
Allegato 1 – La disciplina del Bonus Malus	35
Allegato 2 – Modifiche al contratto	40
INFORMATIVA PRIVACY	
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	41
Allegato A	43
Allegato 3, 4 e 4 ter	49



Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno del DIP danni, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione.

Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di Assicurazione

» Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie

» Alienazione del veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

» Apparecchi fonoaudiovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo

» Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

» Assicurazione

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

» Assistenza

Aiuto temporaneo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

» Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

» Azione del fulmine

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» Banca dati degli attestati di rischio

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

» Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

» Box

Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo

» Card

Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto

» Ciclomotore

veicoli a due ruote (categoria L1e) o a tre ruote (categoria L2e) che hanno una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e una cilindrata fino a 50 cc o una potenza non superiore a 4 Kwatt, se ad alimentazione elettrica

» Classe di merito aziendale

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa (numero di sinistri), per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata

» Classe di merito CU

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita da IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le Compagnie devono indicare nell'attestato di rischio, accanto alla classe di merito aziendale, al fine di permettere il confronto tra le offerte assicurative R.C. auto

» Codice della Strada

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni

» Codice delle Assicurazioni

D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle Assicurazioni Private e successivi regolamenti di esecuzione

» Compagnia

Verti Assicurazioni S.p.A.

» Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula la polizza

» CONSAP S.p.A.

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

» Cose

Oggetti materiali e/o animali

» Degrado

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo

» Denuncia sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti

» Documento unico di circolazione (DUC)

Documento emesso ai sensi del Decreto Legge 98/2017 che attesta contemporaneamente sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del veicolo.

» Franchigia

Cifra fissa espressa in euro che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare



del danno

» **Furto**

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

» **Garage**

Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private

» **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzazione immediata, o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» **Indennizzo**

Importo dovuto da Verti all'Assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione

» **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

» **Invalità permanente**

Perdita o riduzione definitiva e irreversibile della capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione

» **IUR: Identificativo univoco del rischio**

Codice che consente di aggiornare, nella banca dati degli attestati, la tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di assicurazione

» **IVASS** (già ISVAP)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35.

» **Massimale**

Somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

» **Motociclo**

veicoli a due ruote destinati al trasporto di persona, in numero non superiore a due compreso il conducente, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

» **Perdita totale**

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali, in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno, calcolato secondo le modalità riportate al paragrafo 3.6 Determinazione dell'ammontare del danno,

supera il valore commerciale del veicolo

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito: dalla scheda di polizza ed eventuali relative appendici, dal certificato, dalla carta verde e dal Set Informativo

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

» **Prezzo d'acquisto**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto

» **Procedura di riciclo dei sinistri tardivi**

Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie Compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza della polizza stessa

» **Proprietario**

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Rapina**

Sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all'art. 148, procedura di risarcimento e art 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio Assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

» **Risarcimento**

Importo dovuto da Verti al Terzo danneggiato in caso di sinistro

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente da Verti invece che dall'Assicuratore del veicolo re-



sponsabile

» **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro

» **Rivalsa**

Diritto esercitato da Verti per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

» **Scoperto**

Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro

» **Sinistro o caso assicurativo**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

» **Somma assicurata**

Importo indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito

» **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra Imprese partecipanti alla Card

» **Strada**

Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

» **Surrogazione**

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del Terzo responsabile, o di sostituirsi al Terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del Responsabile Civile o di altro coobbligato

» **Tutela giudiziaria**

Garanzia Tutela giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo**

Fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati

» **Valore a nuovo**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo

» **Valore commerciale**

Quotazione riportata dalla rivista specializzata Due Ruote o, in caso di veicoli non censiti o di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media di mercato

» **Veicolo**

Mezzo, ad uso privato, descritto nella scheda di polizza e identificato dal numero di targa.



1. Norme generali

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione Verti sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Verti offre una copertura completa e modulabile a seconda delle tue esigenze. Oltre alla Responsabilità Civile Auto, obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, puoi selezionare garanzie che tutelano i danni subiti dal veicolo a seguito di furto e incendio. Inoltre è possibile aggiungere la garanzia Assistenza stradale, Tutela Giudiziaria e Infortuni del Conducente.

1.1 Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private a accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in fase di preventivo, per la corretta quotazione del rischio nonché per valutare la coerenza del contratto con le esigenze assicurative del cliente.



Cosa si intende per contratto coerente?

La normativa prevede la verifica della coerenza del tuo contratto prima dell'acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

La Compagnia esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. Verti acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestato di rischio.

Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dalla banca dati, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5.

In tal caso, non verrà consentita la stipula della polizza sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessa-

rie per le complesse attività antifrode, che oggi le Compagnie assicurative sono tenute a svolgere per Legge per accertare la veridicità dei dati inseriti nei preventivi rilasciati.

Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivo Verti e, quindi, direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate. Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documentazione di cui al successivo paragrafo 1.5, Verti, dopo aver ricevuto il pagamento del premio o della prima rata (in caso di frazionamento del premio), comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e avverte il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.

Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 e del successivo paragrafo 1.4.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio o della prima rata di premio in caso di frazionamento da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Codice Civile denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. E' inoltre possibile procedere, salvo approvazione della finanziaria, al pagamento del premio ottenendo un finanziamento tramite Istituto di credito operandone poi il rimborso a rate secondo gli accordi raggiunti con la stessa. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche in caso di frazionamento in rate semestrali, trimestrali o mensili.

Nel caso in cui il contratto preveda il fraziona-



1. Norme generali

mento in rate deve intendersi autorizzato lo stesso metodo di pagamento, esclusivamente PayPal o Carta di credito, anche per le rate successive, con addebito automatico 7 giorni prima della scadenza della rata, salva la facoltà del Contraente di chiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni dalla scadenza della rata, l'utilizzo di un'altra carta di credito o PayPal.

In caso di variazione o cessazione della carta di credito o del conto Paypal, il Contraente è tenuto a darne immediato avviso alla Compagnia comunicando i nuovi estremi di carta di credito o conto Paypal di addebito delle rate.

In caso di frazionamento, il premio delle rate successive alla prima deve essere pagato entro le rispettive scadenze. Se alla scadenza di ciascun periodo di copertura l'addebito sulla carta di credito o tramite Paypal non andasse a buon fine con conseguente mancato pagamento di una o più rate del premio, l'assicurazione resterà sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo la scadenza della rata rimasta insoluta e riprenderà validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile). Verti provvederà in ogni caso ad avvisare il Contraente tramite e-mail ed SMS (ai recapiti comunicati al momento della stipula della polizza, oppure ai nuovi recapiti successivamente comunicati in corso di contratto) in modo che il Contraente stesso possa, accedendo alla sezione Piano dei Pagamenti della Area Personale My Verti entro il 15° giorno successivo alla scadenza della rata, verificare le scadenze delle rate ed eventualmente procedere con il pagamento oppure prendere contatto con Verti per poter effettuare il pagamento entro la scadenza della rata. Dopo il 15° giorno successivo alla scadenza della rata, per regolarizzare la posizione sarà necessario prendere contatto con Verti. Poiché il Premio è dovuto per l'intera annualità, fermo restando quanto previsto al successivo art. 1.17 in caso di mancato pagamento di una o più rate il contraente sarà obbligato a saldare tutte le rate insolte affinché la copertura assicurativa possa produrre i propri effetti.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata



Posso mantenere la stessa classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo

assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche:

- » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
- » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
- » dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
- » dagli utilizzatori di un veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto o documento unico di circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
- » dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto o documento unico di circolazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
- » in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
- » da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del veicolo
- » in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture
- » in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di merito CU da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU.



Se acquisto un ulteriore veicolo, posso usufruire della mia classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Verti assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing,



1. Norme generali

sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.



Al momento del rinnovo di un contratto già in corso posso beneficiare di una classe di merito più favorevole?

Si, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un contratto privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, puoi richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un veicolo, della stessa o di differente tipologia, purchè di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'Allegato 1.

1.3 Duplicato del certificato e della carta verde



Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?

Si: nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato. In caso di furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispondenza nella modalità prescelta prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Verti, ai fini della stipula della polizza e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto o documento unico di circola-

zione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà

- » dichiarazione di mancata circolazione del veicolo
- » ulteriore documentazione descritta nell'Allegato 1.

Il Contraente potrà richiedere a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.

Se al momento della stipula della polizza l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito

1.6 Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti

Se la Compagnia ti richiede dei documenti, devi inviarli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la classe di merito Bonus Malus 18.

In caso di mancato invio dei documenti, l'assegnazione della classe di merito Bonus Malus 18 (classe di massima penalizzazione) è prevista dal Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula della polizza ma prima dell'accadimento di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e pertanto di dichiarare, entro il termine di 3 mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, la Compagnia si riserva quindi:

- » impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
- » recedere dal contratto (ove il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

A titolo di esempio, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di residenza, comune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi Verti ha comunque diritto ai premi re-

lativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
- » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi sopra menzionati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde)

siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di Verti la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.

1.10 Conducente di età inferiore a 23 anni

La garanzia R.C. auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente di età maggiore a 23 anni. Il Contraente potrà comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida selezionando l'opzione guida libera all'atto della stipula del contratto.

Se al momento del sinistro il motociclo o il ciclomotore è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 23 anni (opzione guida esperta), la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa per le somme pagate, con il limite di € 3.000, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Verti non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penalmente perseguibile.

1.11 Garanzie Danni al veicolo

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie Danni al Veicolo (capitolo 3):

- » Incendio e Furto (paragrafo 3.1)

la Compagnia potrà procedere a ispezionare il veicolo Assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte.

Successivamente all'avenuto perfezionamento del contratto, Verti prende contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi 5



1. Norme generali

giorni lavorativi. Dopo l'ispezione, il perito redige un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli eventuali danni preesistenti alla stipula della polizza.

In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Codice Civile con riferimento alle garanzie Danni al veicolo, se il Contraente:

- a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o comunque oltre il termine massimo sopra indicato
 - b) non si presenta all'appuntamento concordato per l'ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto.
- Qualora le garanzie Danni al veicolo vengano risolte, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie Danni al veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.12 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- » deve aver già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5
- » deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.

Le modifiche che possono essere richieste e le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella riportata nell'Allegato 2.

1.13 Sostituzione con un altro veicolo

Cosa succede se cambio il veicolo?
In corso di contratto, puoi **sostituire il veicolo assicurato** con conseguente conguaglio del premio, **mantenendo la classe di merito maturata**. Riceverai i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario. **Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la carta verde e il certificato.**

Ti ricordiamo che la classe di merito segue sempre le regole evolutive indicate al paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata. Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

- » alla classe di merito di Bonus Malus 14, nel

caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un motociclo, un'auto, un furgone o un taxi
» alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da un motociclo, un'auto, un furgone o un taxi; per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisetto, disponibile sul sito internet verti.it

1.14 Sospensione delle garanzie in corso di polizza (solo per MOTOCICLO)

Posso sospendere la polizza?
Sì, se il tuo veicolo è un motociclo puoi sospendere le garanzie **se il periodo residuo della polizza in corso è di almeno 61 giorni**. Puoi farne richiesta una sola volta all'interno dell'annualità assicurativa. La scadenza della polizza verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, se quest'ultimo ha una durata minima di 31 giorni. Se la sospensione dura invece meno di 31 giorni, la scadenza della polizza non verrà prorogata e in caso di frazionamento del premio per riattivare sarà necessario procedere con il pagamento dell'eventuale rata non pagata poiché compresa nel periodo di sospensione. In caso di frazionamento del premio non potrai procedere con la sospensione nel periodo compreso tra il settimo giorno prima della scadenza della rata fino alla data di scadenza della rata.

La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente invia la richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde o dalla data successiva richiesta dal Contraente.

La riattivazione della polizza avviene su richiesta del Contraente; può essere richiesta anche per altro veicolo, fermo quanto disposto dal paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata e del pagamento dell'eventuale integrazione di premio.

La riattivazione prevede l'emissione dei nuovi documenti.

Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive della Classe di Merito (formula Bonus Malus) che riprende a decorrere dal momento della riattivazione stessa.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il



1. Norme generali

Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il Contraente richieda la risoluzione della polizza per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, Verti rimborserà la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione. **Non è consentita la sospensione per i contratti vincolati a seguito di leasing, salvo autorizzazione della Società vincolataria.**

1.15 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche la polizza. La richiesta di cessione della polizza dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dallo stesso.

In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; e non prevede il rilascio dell'attestato di rischio al cessionario: per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo Proprietario del veicolo dovrà stipulare una nuova polizza a cui verrà applicata la classe di merito 14, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde, e il certificato in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Verti aggiornerà il contratto inserendo i dati del nuovo Proprietario e assegnando la classe di merito 14, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

1.16 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

- » su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato

- » in caso di furto o di appropriazione indebita

Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti

- » in caso di consenso tra Verti ed il Contraente.

Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde.

In tutte le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso.

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde.

Il rimborso del premio relativo alla garanzia R.C. auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di

- » decesso del Proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.
- » decesso del Proprietario del veicolo e contraente della polizza.

Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

- » dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
- » certificato di morte
- » documento comprovante la qualità di erede laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla



data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

- dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
- certificato di morte.

3) Disdetta del contratto

su richiesta del Contraente entro 14 giorni dalla decorrenza della polizza è possibile disdire il contratto: Verti rimborsa la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

1.17 Risoluzione del contratto per mancato pagamento di una o più rate di premio

Se una rata o più rate di premio scadute risultano non ancora pagate trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza della rata e la Compagnia non abbia agito per la riscossione, il contratto verrà risolto di diritto, con conseguente emissione della relativa appendice che verrà trasmessa al Contraente.

La Compagnia avrà in ogni caso diritto al pagamento del premio dovuto per l'annualità in corso oltre al rimborso delle spese (v. art. 1901 c.c.).

1.18 Obbligo distruzione di certificato e carta verde

La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di distruggere il certificato e carta verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di certificato e carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti ai Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.19 Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00:

Servizio Preventivi: +390236617001

Servizio Rinnovi: +390236617100

Servizio Clienti: +390236617100

Servizio Sinistri: +390236617100

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti. Inoltre puoi consultare le FAQ sul sito verti.it oppure accedere all'area

personale MyVerti.

Nel caso invece fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarlo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it
- posta all'indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termini massimo di 45 giorni.



1.20 Regime fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
SUPER PROTETTO	*23.00%
INCENDIO E FURTO	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA STRADALE	10.00%

* comprensivo del contributo SSN del 10.50%.

Avvertenza:

in base all'art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del Proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it

1.21 Diritto d'accesso agli atti della Compagnia

Verti, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera Raccomandata alla residenza del Contraente/Assicurato.

1.22 Incidenti stradali con controparti estere

L'Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiuntivo alla sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all' UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.mi.it L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello Stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni collegandosi al sito internet <https://portale.consap.it>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l'Assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.23 Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.24 Foro competente

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

1.25 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.Verti.it

2. Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto è sempre presente nel contratto quale garanzia principale obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo.

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente arrecati a Terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.

L'assicurazione copre anche la R.C. auto per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

La polizza è stipulata in forma Bonus Malus, la quale prevede:

- » riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
- » maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Verti abbia ricevuto da parte di altra Compagnia di assicurazione, tramite la così detta procedura di riciclo dei sinistri tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

2.1 Soggetti esclusi

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- » **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- » **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **i parenti ed affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- » **i Soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

2.2 Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di premio aggiuntivo

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua polizza: vediamole in dettaglio.

» Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, al paragrafo 2.5 Esclusioni, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solo ed esclusivamente per il primo sinistro, Verti limiterà la rivalsa nei confronti dell'Assicurato, del Proprietario e del Conducente a € 2.500,00

» Responsabilità civile trasportati

La polizza copre la Responsabilità Civile dei trasportati nel caso essi procurino involontariamente danni a Terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto al successivo paragrafo 2.5, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- » rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro
- » effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro 6 mesi dalla data del sinistro.

2.3 Estensione territoriale

» Dove posso circolare con la mia polizza?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro.

L'elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, è

2. Responsabilità Civile Auto



riportato nel documento stesso. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.4 Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.

Verti ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

2.5 Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo quanto previsto al paragrafo 2.2
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- se il Conducente ha meno di 23 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza (opzione guida esperta)
- se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.

2.6 Garanzia Super Protetto Bonus protetto (opzione con pagamento di un premio aggiuntivo)

La garanzia Super Protetto è composta da due coperture: Bonus protetto e Rinuncia alla rivalsa.

Bonus protetto



Posso mantenere la classe di merito anche in caso di sinistro?

Sì, se scegli la garanzia Bonus protetto.

In deroga alle regole evolutive della disciplina del Bonus Malus, viene esclusa ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro, con responsabilità paritaria o principale del Conducente, avvenuto durante il periodo di validità del contratto.

Pertanto, in assenza di ulteriori sinistri nel corso di tale periodo, sarà mantenuta la stessa classe di merito Verti, senza applicazione del malus, e il nuovo contratto verrà assegnato alla medesima classe Verti del precedente.

Nel caso in cui risultassero invece nuovi sinistri, verranno applicate le ordinarie regole evolutive senza tener conto del primo sinistro.

La classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla normativa vigente.

Rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza

Verti si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non richiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore a 1,5 grammi per litro.

Esclusioni della garanzia 2.6 Super Protetto
La garanzia non è operante se il primo sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode e se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.

2.7 Norme per la Liquidazione dei danni

In caso di sinistro RCauto, devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza.

In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di



raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica Verti indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Pag. 9 di 12 Procedura per il risarcimento del danno Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. Verti risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile.

La CARD si applica se:

- il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli
 - il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità
 - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
 - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
 - i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni
- I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.

3. Danni al veicolo



Le garanzie descritte in questa sezione sono acquistabili solo unitamente alla garanzia RCauto e sono valide solo se riportate nella scheda di polizza. a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

Ogni garanzia prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno scoperto e relativo minimo o di una franchigia da te scelti in fase di preventivo: trovi tutto indicato nella scheda di polizza.

3.1 Incendio e furto

Verti, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- » da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione
- » a seguito di furto, consumato o tentato, e rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso, con esclusione di furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio
- » conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici.

3.2 Esclusioni e limitazioni per le garanzie Incendio e furto

L'assicurazione non comprende i danni di seguito riportati:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, incendio doloso
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle Leggi vigenti
- f) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati

g) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa h) derivanti da furto per i quali non sia stato impiegato, durante l'abbandono temporaneo del veicolo, un efficace congegno di bloccaggio; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo o in prossimità dello stesso. La garanzia furto non rimborsa inoltre le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo assicurato in caso di furto della/e targa/he

i) da furto di singole parti, accessori di serie, optional e/o parti di ricambio
 j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall' art. 214 del vigente Codice della Strada k) derivanti da Incendio, avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia).

3.3 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Verti, a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dalla rivista Due Ruote. L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Due Ruote. In questo caso verrà proposto un valore del veicolo sul preventivo di rinnovo che tiene in considerazione il deprezzamento dello stesso.

3.4 Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro, il valore assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente, il valore assicurato viene integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante alla Compagnia.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.5 Riparazioni

L'Assicurato non può provvedere alla riparazione senza aver ricevuto l'assenso da Verti, salvo per le riparazioni di prima urgenza, ossia quelle necessarie per poter portare il veicolo dan-



3. Danni al veicolo

neggiato nella rimessa, carrozzeria od officina meccanica convenzionata con la Compagnia. Verti ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del veicolo, corrispondendo all'Assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

3.6 Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i criteri di seguito riportati:

In caso di perdita totale

- » se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata
- » se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata.

In caso di danno parziale

L'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degra^{do} esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degra^{do} non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.

Al momento del sinistro:

- » se il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori
- » se il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale.

Per qualsiasi veicolo:

- » nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso in cui la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge
- » **dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali scoperti e franchigie indicate nella scheda di polizza e, in caso di mancata revisione del veicolo, il costo della revisione**
- » non sono indennizzabili le spese per modifica-

zioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione

- » la corresponsione dell'indennizzo relativo al valore degli apparecchi fonoaudiovisivi assicurati indicati sulla scheda di polizza è subordinata alla dimostrazione della loro effettiva installazione, a mezzo di comunicazione fiscale regolare
- » relativamente agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e ai danni causati al veicolo per la loro asportazione, il pagamento dell'indennizzo è pari a un massimo del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

3.7 Norme per la Liquidazione dei danni

L'indennizzo è subordinato alla ricezione della specifica documentazione

Vediamo qui di seguito i **documenti necessari** e le **modalità di liquidazione** per singola copertura assicurativa.

1. Furto o rapina:

- » **originale o copia autentica della denuncia** inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera che a quella Italiana
- » **estratto cronologico e certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
- » **chiavi originali** del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento, acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti
- » **certificato di chiusa inchiesta** rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; la Compagnia può richiedere tale documento solo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale
- » carta di circolazione o il libretto di circolazione (se non sottratti con il mezzo);
- » copia della carta di circolazione straniera se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta all'estero;
- » originale del foglio complementare (se non sot-

3. Danni al veicolo



tratto con il mezzo);

- » certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;
- » dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- » piano di ammortamento (nel caso il veicolo sia locato in leasing ed il Valore assicurato comprenda l'IVA);
- » dichiarazione di impegno fornita da Verti.

L'autorizzazione data alla Compagnia, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della Polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

2. Incendio:

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Se l'evento si è verificato all'estero, la denuncia deve essere effettuata sia all'Autorità straniera che a quella Italiana
- » **estratto cronologico e certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A., con annotata la perdita di possesso
- » **chiavi originali** del veicolo e, se dichiarato dal cliente e riportato sulla scheda di polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia può anche verificare, presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento
- » la Compagnia, inoltre, può richiedere all'assicurato il **certificato di chiosa inchiesta** rilasciato dal Tribunale, attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

2.1 Incendio totale:

- » **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità** competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata all'Autorità straniera anche a quella Italiana
- » **estratto cronologico e il certificato di proprietà** (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso
- » **chiavi originali** del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla scheda di polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento; la Compagnia può verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento
- » la Compagnia, inoltre, può richiedere all'Assicurato il **certificato di chiosa inchiesta** rilasciato dal Tribunale attestante che il procedimento

penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro. La Compagnia, inoltre, può, in caso di furto totale, richiedere che l'Assicurato fornisca:

- » una procura notarile a vendere per consentire alla Compagnia di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione
- » un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante dall'alienazione del veicolo.

3. Perdita totale del veicolo:

- » dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà
- » la Compagnia può anche richiedere l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.

4. Infortunio:

- » il primo e gli eventuali ulteriori **certificati medici** ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla R.C. auto, il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

3.8 Liquidazione dei danni

Nomina dei periti

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.



3.9 Recuperi

L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell'Assicurato.

4. Infortuni del conducente



La garanzia Infortuni del Conducente è operante solo se inserita nella scheda di polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e prevede, per ciascun sinistro, un massimale indicato in polizza.

4.1 Oggetto

Verti indennizza l'Assicurato, alle condizioni descritte qui di seguito, per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il Conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- » avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia
- » derivanti da imperizia o negligenza
- » subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza

4.2. Esclusioni

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal Conducente:

- a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore
- b) di età inferiore ai 23 anni, se escluso dalla copertura di polizza (opzione guida esperta) a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo
- c) nel caso in cui il motociclo o il ciclomotore sia utilizzato come scuola guida, se non sono rispettate le disposizioni di Legge in vigore
- d) che si trovi
 - » in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente
 - » sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada
- e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del proprietario
- f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie
- g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche

e terremoto

- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare
- j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio
- k) che subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal motociclo o dal ciclomotore
- l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale.

4.3 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti (ad esempio menomazioni di qualsiasi origine o tipologica), concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

4.4 Indennizzo in caso di morte

Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il Conducente morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente.

Qualora il Conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

4.5 Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

4. Infortuni del conducente



MENOMAZIONI	Percentuale d'invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	

4. Infortuni del conducente



Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale	5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale	10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare	10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale	3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente	5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2	

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

La garanzia è offerta con una franchigia pari al 8% pertanto nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 8% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

In caso di infortunio con invalidità permanente di grado superiore al 8% del totale, la franchigia del 8% verrà ridotta al 7% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori.

Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 4%: non è previsto alcun indennizzo

Esempio: infortunio con invalidità permanente pari al 10% è previsto un indennizzo:

- » pari al 3% se il Conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori;
- » pari al 2% se il Conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori.

Qualora il Conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà

pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Nel caso in cui la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

4.6 Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti.

5. Tutela giudiziaria



Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Verti fornisce all'Assicurato:

- a) assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria** alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato e riconducibile alla condotta o al fatto di un Terzo o alle condizioni della strada
- b) assistenza giudiziale** nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato.

Verti terrà pertanto a proprio carico:

- » le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro
 - » le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Verti, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4
 - » le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Verti, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5
 - » le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)
 - » le spese di giustizia
 - » il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima
3. È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 5.4 comma 3.

5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione



Cosa non è compreso nella garanzia Tutela giudiziaria?

Non sono comprese:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato, nei procedimenti penali
- operazioni di esecuzione forzata successive a 2 esiti negativi.

Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l'Assicurato, non sono coperte dalla garanzia Tutela giudiziaria, secondo l'art. 541 del Codice di Procedura Penale.

L'Assicurato deve anche:

- » regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- » farsi carico di ogni eventuale altro onere fiscale che si presenti nel corso o alla fine della causa.

5.3 Insorgenza del sinistro

Ai fini di questa polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- » il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali
- » il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- » durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative
- » durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Verti, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, il Contraente abbia già richiesto la rescissione, risoluzione o modificazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro



5. Tutela giudiziaria

- » vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche e connesse
- » indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve **immediatamente denunciare a Verti** qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, **chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica denuncietutelalegale@verti.it** In ogni caso, deve fare pervenire a Verti notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.



Posso scegliere un mio legale di fiducia?

Sì, se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, **puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**. Ricorda di comunicare a Verti il nominativo del Legale, al momento della denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce un nominativo, **Verti lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale, nel caso di conflitto di interessi con Verti.

5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- » informare immediatamente Verti in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione
- » conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo

in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

5.6 Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia del sinistro, Verti si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia
2. Se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell'Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo. 5.4
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale, se **l'impugnazione presenta possibilità di successo**
4. L'Assicurato **non può giungere a un accordo direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Verti**
5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Verti**
6. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Verti, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, la decisione può venire demandata a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente, secondo il Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Verti avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi
2. **Spettano invece alla Compagnia, se sostenuti, o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

5.8 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali derivati da fatti illeciti di Terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione R.C. auto cui si riferisce.



5. Tutela giudiziaria

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9 Assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

- » sono prestate al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato**, ai trasportati, per i casi assicurativi **connessi al veicolo indicato in polizza**
- » vengono trasferite al nuovo veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, ferma la validità e la continuazione della polizza
- » sono prestate al **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei figli minori conviventi, quando questi **siano coinvolti in incidenti stradali**, in veste di pedoni, ciclisti, Conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

5.10 Prestazioni garantite

Verti assume a proprio carico, **fino alla concorrenza di € 7.000,00 per ogni sinistro senza limite per anno**, l'onere delle spese di cui al paragrafo 5.1 per:

- » Sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi a incidente stradale**. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell'informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale) o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale)
- » **Il recupero dei danni** a persone o cose, subiti per **fatti illeciti extracontrattuali di terzi**. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni
- » Proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

5.11 Esclusioni

La garanzia non è valida:

- a) in materia fiscale e amministrativa
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
- h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche
- i) nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti in caso di incidente (in Italia art. 186, 187 e 189 Nuovo codice della Strada)
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare, competizioni sportive e relative prove
- k) nei casi di controversie con Verti
- l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni
- n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.



La garanzia di questa sezione è operante solo se riportata nella scheda di polizza. a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo

PREMESSA

Verti, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI). definita con il marchio commerciale "MAWDY"

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione.

» Assicurato

Conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto o documento unico di circolazione del veicolo assicurato

» Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali

» Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciaciture non accompagnate da sviluppo di fiamma.

» Incidente

Qualsiasi evento accidentale, connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure che ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» Istituto di cura

Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche per cure dietologiche ed estetiche, gerontocomi e ospizi per anziani

» Massimale

Limite massimo (a seconda della Prestazione, espresso in Euro e comprensivo di IVA o in giorni o in chilometri), fino al cui raggiungimento la Compagnia presta le coperture assicurative previste.

» Prestazione

Assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato che si trova in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

» Struttura organizzativa

Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di Assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Verti, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Verti

» Veicolo

Ciclomotore fino a 50 CC (inclusi quadricicli leggeri/microcar se omologati come ciclomotori). Motociclo di oltre 50 cc oppure quadriciclo pesante, ovvero con potenza massima del motore inferiore o uguale a 15 kW e con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, a uso proprio (esclusi i veicoli in locazione o a noleggio), con targa ed immatricolazione italiana, regolarmente assicurato con polizza RCA della Compagnia, che sia:

- a motore termico;
- ad alimentazione elettrica e rientrante in una delle seguenti categorie:
 - BEV (Battery Electric Vehicle): veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;
 - EREV (Electric Range Extender Vehicle): veicolo elettrico a batteria che include un motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il veicolo non è in grado di funzionare con il solo motore a combustione;
 - FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie.
- ad alimentazione ibrida e rientrante in una delle seguenti categorie:
 - MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;
 - HEV (Hybrid electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;
 - PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento auto-



nono ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.

» Viaggio

Qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), a oltre 50 Km dalla sua residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.24 Estensione territoriale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La garanzia Assistenza stradale è offerta in due soluzioni: Pacchetto Base e solo per motocicli Pacchetto Deluxe.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

PACCHETTO BASE

6.1 Traino

Qualora sia impossibile l'utilizzo del Veicolo in conseguenza di:

Incidente

- Guasto
 - Incendio
 - tentato Furto
 - tentata Rapina
 - esaurimento della batteria
 - errato rifornimento
 - mancanza di carburante
 - carburante congelato
 - foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico
 - smarrimento o rottura delle chiavi
 - blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- Ed anche:

- mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica

la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso, alternativamente:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
- all'officina/carrozzeria della rete di assistenza più vicini al luogo dell'immobilizzo, oppure, purché la destinazione si trovi entro un tragitto di 40 km (20 km andata e 20 km ritorno) dal luogo di fermo del Veicolo:
- al luogo indicato dall'Assicurato,
- in caso di mancanza del carburante, al punto di rifornimento più vicino,

in caso di mancanza di carica della batteria dei Veicoli ad alimentazione elettrica, al punto di ricarica più vicino (torretta), solo per motocicli, al deposito convenzionato che garantisce la ricarica, al domicilio, al posto di lavoro oppure al

punto a scelta dell'Assicurato.

In ogni caso, la Compagnia terrà a proprio carico le spese per il traino entro il Massimale di Euro 200,00 per Sinistro.

Le spese di manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio sono a carico della Compagnia entro il Massimale indicato purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);
- i costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura e i costi dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo;
- Le spese per l'intervento dei mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo;
- i costi del rifornimento del carburante e/o di ricarica della batteria elettrica;
- l'eventuale eccedenza chilometrica e l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.2 Spese di rimessaggio

Qualora il Veicolo, in conseguenza dell'erogazione della Prestazione "Traino" indicata al punto 6.1, risulti non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimessaggio.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa per le prime 72 ore per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.3 Officina Mobile

Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente in conseguenza di:

- Guasto
 - esaurimento della batteria
 - foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico
 - smarrimento o rottura delle chiavi
 - blocco della serratura per Furto parziale o congelamento
- ed anche:

- mancanza di carica della batteria, per i Veicoli ad alimentazione elettrica

la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare l'intervento sul posto, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro e invierà la stessa per la riparazione o, solo per



6. Assistenza stradale

motocicli, per l'effettuazione di un ciclo di ricarica della batteria per offrire l'opportunità di una pronta ripartenza ed autonomia per una breve percorrenza.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare o ricaricare la batteria del Veicolo sul posto, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Traino" di cui al punto 6.1.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.

Le spese di manodopera per il ripristino dello pneumatico in caso di foratura, scoppio o squarcio ed il costo del ciclo di ricarica della batteria sono a carico della Compagnia entro il Massimale indicato purché l'intervento avvenga sul luogo di fermo.

Restano a carico dell'Assicurato:

- i costi di manodopera diversi da quelli riconosciuti in copertura, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso;
- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.4 Informazioni telefoniche su torrette di ricarica (prestazione operante solo per i motocicli)

Qualora l'Assicurato desideri ricevere indicazioni sul punto di ricarica (torretta) più vicino al luogo in cui si trova per il suo Veicolo marciante, potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere le opportune informazioni.

6.5 Recupero del Veicolo fuori strada

Qualora il Veicolo, in conseguenza di:

- Incendio
- Incidente
- Guasto

o foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada);

- l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale.

6.6 Supporto alla compilazione del CAI

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, debba procedere alla compilazione della Constatazione Amichevole di Incidente (Modulo CAI), potrà contattare la Struttura Organizzativa per ricevere il supporto necessario.

6.7 Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio (prestazione operante solo per i motocicli)

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora il Veicolo, in conseguenza di:

- Guasto
- Incidente
- Incendio
- tentato Furto
- Tentata Rapina

sia rimasto immobilizzato per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo (fanno fede i tempiari della casa costruttrice), oppure Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) oppure

- un veicolo ad uso privato, senza autista, di categoria C a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie. Tale autovettura sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa. **Tale opzione è operante solo in Italia** e, ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l'utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio. **Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.** Tali spese potranno esse-



re oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. **In ogni caso, la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro.**

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.8 Spese d'albergo (prestazione operante solo per i motocicli)

Qualora il Veicolo, in conseguenza di:

- Guasto
- Incidente
- Incendio
- errato rifornimento
- tentato Furto
- tentata Rapina
- Furto o Rapina totali

resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 2 notti ed entro il Massimale complessivo di Euro 150,00 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

6.9 Invio taxi (prestazione operante solo per i motocicli)

Qualora l'Assicurato, a seguito dell'attivazione della Prestazione "Spese d'albergo" indicata al punto 6.8), abbia necessità di un mezzo per recarsi presso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa, la Struttura Organizzativa stessa metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere tale destinazione.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo di una corsa entro il Massimale di Euro 50,00 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rispetto al Massimale resta a carico dell'Assicurato.

Non è previsto frazionamento del Massimale a disposizione.

6.10 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo per i motocicli)

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto o Rapina tentati, resti immobilizzato e ciò comporti un intervento di riparazione che richieda oltre 4 giorni di effettiva lavorazione certificate, con preventivo a diagnosi certa, facendo fede i tempi della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il

Veicolo venga ritrovato (nel paese in cui è avvenuto il Sinistro o in altro paese) in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato e l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato stesso.

Le spese del trasporto del Veicolo, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Compagnia, per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo ai verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto, ed in ogni caso entro il Massimale di Euro 300,00 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato:

- l'eventuale eccedenza tra quanto corrisposto dalla Compagnia e il costo totale del trasporto;
 - le spese relative ai diritti doganali;
 - i costi di eventuali diagnosi, riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.
- È escluso dalla Prestazione il caso in cui l'entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

6.11 Autoambulanza per trasporto in Istituto di Cura

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio causato da Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di un trasporto in autoambulanza per un ricovero dalla propria residenza in Italia ad un Istituto di Cura più vicino, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato stesso, provvederà all'invio dell'autoambulanza.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del trasporto entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.

6.12 Consigli medici telefonici

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Infortunio causato da Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti. La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

6.13 Invio di un medico

La Prestazione è operante solo in Italia.



Qualora l'Assicurato, in conseguenza di infortunio causato da incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, necessiti di una visita medica presso il proprio domicilio nei seguenti orari:

- dalle ore 20.00 alle ore 8.00, nei giorni feriali
- dalle ore 14.00 alle ore 24.00, il sabato e i giorni prefestivi

- 24 ore su 24, nei giorni festivi

la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare all'indirizzo dell'Assicurato in Italia un medico generico convenzionato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo della visita entro il Massimale di Euro 150,00 per Sinistro.

Qualora nessuno dei medici convenzionati fosse disponibile, la Struttura Organizzativa potrà organizzare, in alternativa e in accordo con l'Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autovettura o autoambulanza.

6.14 Viaggio di un familiare

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di infortunio causato da incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, in viaggio da solo, sia ricoverato in un Istituto di Cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) se il viaggio ha durata superiore alle 6 ore, di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dei biglietti entro il Massimale di Euro 250,00 per Sinistro.

Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

6.15 Invio pezzi di ricambio (prestazione operante solo per i motocicli)

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, tentato Furto o tentata Rapina, resti immobilizzato e i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e delle spese

doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Compagnia.

6.16 Rientro sanitario

Qualora, in conseguenza di infortunio causato da incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura vicino alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi entro il Massimale di Euro 1.500,00 per Sinistro.

Sono escluse dalla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La Prestazione non è valida anche nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari scelgano dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

6.17 Informazioni automobilistiche

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora l'Assicurato abbia necessità di informazioni sulla situazione della viabilità in Italia (autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane, segnalazione di stazioni di servizio, autogrill, hotel e di officine meccaniche in autostrada), la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la Prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

6.18 Informazioni burocratiche

La Struttura Organizzativa fornisce informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:



- certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, ecc.)
- documenti personali
- pratiche automobilistiche (passaggio di proprietà, revisioni auto, carta di circolazione, ecc.).

Per ottenere la Prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

6.19 Informazioni meteo

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora l'Assicurato abbia necessità di informazioni sulle condizioni meteorologiche in Italia, quali nuvolosità, precipitazioni, vento, neve e nebbia, la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.

Per ottenere la Prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

6.20 Recupero del Veicolo riparato (prestazione operante solo per i motocicli)

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica a oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato.

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, tentato Furto o tentata Rapina, rimanga immobilizzato per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) se il viaggio ha durata superiore alle 6 ore, di sola andata, per consentirgli di recuperare il Veicolo riparato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del biglietto entro il Massimale di Euro 300,00 per Sinistro.

La Prestazione è erogabile nel caso in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente.

6.21 Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato, in conseguenza di Guasto o Incidente, debba sostenere delle spese imprevedute che non sia in grado di sostenere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino a un importo massimo di Euro 1.500,00 per Sinistro.**

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

La Prestazione non è operante se il trasferimento

di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato dovrà restituire la somma anticipata entro un massimo di 30 giorni dalla data di anticipo stesso. Trascorso tale termine, l'Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

6.22 Interprete a disposizione all'estero (prestazione operante solo per i motocicli)

La Prestazione è operante quando il Sinistro si verifica all'estero.

Se, a seguito di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato abbia necessità di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà a inviarlo.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'onorario entro il Massimale di 8 ore per Sinistro.

PACCHETTO DELUXE, DISPONIBILE SOLO PER MOTOCICLI

Alle Prestazioni previste dalla garanzia pacchetto BASE, si aggiunge:

6.23 Veicolo in sostituzione

La Prestazione è operante solo in Italia.

Qualora, in conseguenza di:

- Incidente
- Guasto
- Incendio
- Furto o Rapina tentati

il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 4 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato da un'officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura sostitutiva, non necessariamente di pari tipologia di alimentazione del Veicolo assicurato, con cilindrata non superiore a 1.200 cc, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale autovettura sostitutiva, adibita ad uso privato, senza autista, con percorrenza illimitata, sarà fornita per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, ed anche per l'attesa dei pezzi di ricambio certificata dal centro riparatore **e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi per Sinistro.**

La Compagnia terrà inoltre a proprio carico le



spese di riconsegna dell'autovettura presso un centro di noleggio diverso da quello in cui è stato effettuato il ritiro solo nel caso in cui l'autovettura sostitutiva venga ritirata e riconsegnata sul territorio dell'Italia continentale oppure all'interno della stessa isola.

Ai fini dell'erogazione della Prestazione, l'Assicurato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida.

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l'utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell'individuare una società di autonoleggio disponibile ad erogare il servizio.

6.24 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per:

- Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
- Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.

6.25 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. Ciascuna Prestazione può essere richiesta ed erogata non più di una volta per Sinistro, per un massimo di tre Sinistri per anno di validità della polizza.
2. La durata massima della copertura, per

ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.

3. Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti, uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell'Assicurato, guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiareassicuri.it.
4. La copertura assicurativa non è operante in caso di:
 - dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
 - rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
 - circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.
- Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non



è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
7. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
8. I Massimali indicati per ogni Prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per Legge.
9. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
10. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
11. Tutti gli anticipi di denaro previsti nelle Prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato, e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
12. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di tre

giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato si rivolgesse anche a un'altra compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.

13. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- a) eventi la cui copertura presupponga che la Compagnia sia tenuta ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- b) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

6.26 Cosa fare in caso di sinistro

In caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa

- al numero +39 0236617099
 - tramite whatsapp al numero 389 6667657
- VERTISOCCORSO

In ogni caso l'Assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa il numero di targa del Veicolo, le sue generalità complete, un recapito telefonico al quale la Struttura Organizzativa provvederà a ri-



6. Assistenza stradale

chiamarlo nel corso dell'assistenza, indirizzo del luogo in cui si trova;

- specificare la Prestazione richiesta;
- fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso dovrà fornirla integralmente – ogni ulteriore informazione e/o documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese, i quali saranno in ogni caso restituiti.

Una volta ricevute le informazioni e/o i documenti sopra elencati, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle Prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne. Se in un momento successivo emergesse che la Prestazione è stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia potrà recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle Prestazioni.

In ogni caso la Prestazione dovrà essere sempre richiesta alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

6.27 VERTIAIUTA: servizio aggiuntivo di prenotazione di autoveicolo in Italia

In caso di guasto, incidente, incendio parziale o totale, furto o rapina tentati o totali del veicolo assicurato, a seguito del quale venga erogata la prestazione di Traino prevista al paragrafo 6.1, l'Assicurato o il Contraente

potranno usufruire di un servizio di prenotazione di un autoveicolo sostitutivo a tariffe agevolate, erogato dalla Struttura organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA. Il servizio è disponibile anche per il pacchetto Deluxe, nei casi non coperti da quanto previsto al paragrafo 6.23 Veicolo in sostituzione.

I costi di noleggio dell'autoveicolo e tutte le spese correlate rimangono a carico dell'Assicurato.

MAPFRE ASISTENCIA è responsabile dell'erogazione del servizio di prenotazione dell'autoveicolo sostitutivo.

L'autoveicolo in sostituzione (adibito a uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo assicurato, con il massimo di 1.600cc, a chilometraggio illimitato) viene messo a disposizione:

- » tramite le società di autonoleggio convenzionate
- » presso le stazioni di noleggio di dette società

- » in relazione agli orari di apertura delle stesse
- » secondo le disponibilità locali e alle condizioni previste nella convenzione tra MAPFRE ASISTENCIA e le società di autonoleggio.

Su richiesta della società di noleggio verrà richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale.

Se l'Assicurato non ha una carta di credito e/o un documento di identità valido oppure se l'utilizzatore del veicolo assicurato ha meno di 21 anni, potrebbe essere difficoltoso individuare una società di Autonoleggio disponibile a erogare il servizio.



Come funziona la formula del Bonus Malus per l'assegnazione della classe di merito?

La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

MOTOCICLI classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione delle classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,57	10	0,85
2	0,58	11	0,90
3	0,60	12	0,96
4	0,61	13	1,06
5	0,63	14	1,35
6	0,65	15	1,62
7	0,66	16	1,90
8	0,81	17	2,29
9	0,82	18	2,60



Cos'è il periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della classe di merito CU.

Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive alla prima, iniziano 60 giorni prima della decorrenza della polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi, i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

L'art. 133 del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dall'art. 34 bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine, si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella di seguito:

Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus



VARIAZIONI PERCENTUALI IN MOTOCICLI	
Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2 - 1	-1,72%
3 - 2	-3,33%
4 - 3	-1,64%
5 - 4	-3,17%
6 - 5	-3,08%
7 - 6	-1,52%
8 - 7	-18,52%
9 - 8	-1,22%
10 - 9	-3,53%
11 - 10	-5,56%
12 - 11	-6,25%
13 - 12	-9,43%
14 - 13	-21,48%
16 - 15	-14,74%
17 - 16	-17,03%
18 - 17	-11,92%

All'atto dalla Compagnia per via telematica tramite la banca Dati degli attestati di rischio, fermo restando il diritto dalla Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Al momento dell'acquisto della polizza, se l'attestato di rischio non risulta presente nella banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, Verti rende disponibile l'attestato di rischio nell'area personale my Verti sul sito verti.it. Il Contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

Verti si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

	Situazione del veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di cinque anni	Classe di merito riportata sull'attestato di rischio, relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l'attestato di rischio risulti scaduto da oltre 15 giorni meno di cinque anni » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza.



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

			<ul style="list-style-type: none"> » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
2	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà nonché » appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
3	Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo della stessa o di differente tipologia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza franchigia (agevolazione così detta Legge Bersani).	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente, certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
4	Attestato di rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	Classe di merito riportata nell'attestato di rischio, se i veicoli appartengono alla medesima tipologia oppure classe di merito 14, se i veicoli appartengono a una tipologia diversa	<ul style="list-style-type: none"> » documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del rischio del veicolo indicato sull'attestato di rischio » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
5	Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente Compagnia » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza



Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

			<p>» carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.</p>
6	Mancanza di attestato di rischio o della documentazione specifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la vettura al P.R.A. sia avvenuta da oltre un anno	Classe di merito 18	<p>» copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà</p> <p>» certificato di residenza delle persone presenti nella polizza</p> <p>» carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.</p> <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza.</p>
7	Veicolo provvisto di attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente	<p>» copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà</p> <p>» copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo dal quale si vuole ereditare la classe di merito</p> <p>» dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente/certificazione dello stato di famiglia</p> <p>» certificato di residenza delle persone presenti nella polizza</p> <p>» carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.</p>



Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della classe di merito è l'**attestato di rischio**.



Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, presente nell'attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza sinistri.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento N. 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'attestato di rischio per:

- » determinare una classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza sinistri con responsabilità principale
- » considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che Verti abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato. In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei sinistri è attribuita in pari misura ai conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- » i contratti di assicurazione non subiranno l'applicazione del Malus
- » nell'attestato di rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso



di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, la polizza è considerata immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento. Inoltre all'atto del rinnovo l'assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il contratto sia privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni potrà richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta Rc familiare).

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli attestati di rischio consente al Contraente/Proprietario la com-

parazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.

Come previsto dall'art.134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestato di rischio non può essere rilasciato se la polizza ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- » cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato
- » risoluzione della polizza a seguito di sospensione senza riattivazione
- » mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo.

Criteria di attribuzione della classe di merito CU

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Allegato 2 - Modifiche al contratto

Se hai bisogno di modificare la tua polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- » tramite form nella pagina www.verti.it/contattaci
- » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)

Tipo di modifica	Documentazione richiesta
Sostituzione con un altro veicolo	Comunicare la modifica al servizio clienti Verti al numero 0236617100 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> » libretto o documento unico di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » appendice di polizza firmata.
Sospensione delle garanzie in corso di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » autorizzazione della società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni .
Riattivazione delle garanzie	Contattare il Servizio Clienti Verti al numero 0236617100
Trasferimento di proprietà con cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni .
Trasferimento di proprietà senza cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
Risoluzione della polizza per cessazione del rischio	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione di polizza corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » atto comprovante l'alienazione del veicolo. In particolare per: <ul style="list-style-type: none"> » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo : attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero, da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo Per la richiesta di risoluzione del contratto, scarica il modulo dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Risoluzione della polizza per furto o per appropriazione indebita	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto o per appropriazione indebita presentata all'Autorità competente.
Risoluzione consensuale	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione del contratto » dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della polizza.



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al potenziale cliente/contraente/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") la presente informativa relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati"). L'interessato attraverso la lettura del presente

documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche - anche registrate - servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("prevenzione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria dell'interessato. Informativa consultabile al seguente link <https://www.verti.it/privacy/>.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati

Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> » Prevenzione » Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; Eventuale rinnovo della polizza assicurativa; Gestione e liquidazione dei sinistri; Per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo » Prevenzione e investigazione delle frodi » Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE » Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti da Verti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo » Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi di Verti » Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione e base giuridica del trattamento.	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Destinatari	I Dati potranno essere comunicati a terzi e/o potranno essere effettuati trasferimenti di dati verso paesi terzi nei termini indicati nell'Informativa Supplementare.
Conservazione dei dati	I Dati del cliente e potenziale cliente verranno conservati per il periodo necessario stabilito da obblighi di legge o amministrativi-contabili o per garantire l'espletamento delle finalità per cui sono stati raccolti.
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.



In ogni caso, l'interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Informativa privacy

Nel caso in cui i Dati forniti, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, provengano da persone diverse dall'interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

L'interessato dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento

L'interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.



INFORMATIVA SUPPLEMENTARE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Titolare del Trattamento e dati di contatto

Le informazioni e/o i dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i "Dati") dal potenziale cliente/contrattante/assicurato/danneggiato (di seguito anche: l'"interessato") inclusi, se comunicati, anche i dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

» **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Verti") Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153

» **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Colongo Monzese (MI)

» **Recapito Telefonico:** + 39.02.217251

» **Indirizzo web:** <https://www.verti.it/tutto-online/contactati> - Sezione Privacy

» **Contatto del Data Protection Officer/Responsabile per la Protezione dei Dati:** DPO@verti.it Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Categorie di dati personali

I dati trattati da Verti sono:

- » Dati raccolti direttamente presso l'interessato;
 - » Dati ottenuti da fonti diverse dall'interessato e di cui maggiore dettaglio è fornito nella sezione 3.
- ### 3. Origine dei dati personali e/o nella sezione 4.
- ### 4. Finalità e basi giuridiche del trattamento.

Le categorie di dati che, ove applicabile, saranno trattate da Verti sono le seguenti:

- » Dati identificativi: carta di identità, indirizzo postale o elettronico, voce, numero di telefono, nome e cognome, firma, firma elettronica, tessera sanitaria, IP;
- » Dati relativi all'immobile da assicurare: dati catastali, indirizzo dell'immobile;
- » Dati relativi alle caratteristiche personali: stato civile, data di nascita, luogo di nascita, età, sesso, nazionalità;
- » Dati economici, finanziari e assicurativi: dati bancari, codice IBAN;
- » Dati accademici e professionali: titolo di studio;
- » Dati relativi al dettaglio occupazionale: professione;
- » Dati particolarmente protetti: dati relativi allo stato di salute e dati giudiziari dell'interessato.

Non tutte le categorie di dati sopra dettagliate

vengono utilizzate per tutti i trattamenti di dati dettagliati nella sezione 4. **Finalità e basi giuridiche del trattamento.**

3. Origine dei dati personali

Verti tratterà i dati personali relativi all'interessato provenienti dalle seguenti fonti:

- i. Forniti direttamente dall'interessato e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate sia al fine di adempiere ad obblighi di legge sia per garantire il miglioramento del servizio, servizi di chat online o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- ii. Forniti da un intermediario assicurativo;
- iii. Altre società del Gruppo MAPFRE con le quali l'interessato intrattiene o ha mantenuto un rapporto contrattuale o con le quali ha richiesto la stipula di assicurazioni;
- iv. Altre società appartenenti o meno al Gruppo MAPFRE con cui Verti ha accordi di collaborazione autorizzata dall'interessato a condividere i suoi dati personali con Verti;
- v. Disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni);
- vi. Sistemi comuni di informazioni creditizie;
- vii. Banche dati di origine esterna ottenute da fonti pubbliche che verranno utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state create, come quelle relative a dati geografici, socio-demografici e statistici;
- viii. Professionisti o fornitori di servizi che forniscono informazioni sulla valutazione o stima di beni immobili o veicoli. Fornitori di servizi coperti dalle polizze o fornitori di servizi consigliati e concordati, inclusi operatori e centri sanitari, officine di riparazione veicoli, professionisti o aziende di riparazioni domestiche, esperti o altri professionisti simili, a seconda dei casi.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati

A - DI SEGUITO SONO DETTAGLIATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DEGLI INTERESSATI CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO

- i. Trattamenti effettuati in applicazione di **misure precontrattuali:**



a. calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:

- » Inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
- » Inserendo - per il calcolo del preventivo di una polizza a copertura della responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie - solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es.: carta di circolazione, attestazione dello stato del rischio) al fine di ottenere la cd. Preventivazione "veloce";
- » Inserendo - per il calcolo del preventivo di una polizza casa e famiglia - dati specifici tra cui: cap dell'abitazione, tipologia dell'abitazione, metratura, al fine di ottenere una quotazione anonima che potrà essere successivamente trasformata, a scelta dell'utente, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte dell'utente stesso di tutti i dati necessari, tra cui i dati del proprietario o dell'affittuario.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato e anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio, a scadenza del contratto assicurativo, di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora l'interessato decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, i Dati includeranno anche quelli

relativi alla carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della pratica nel corso del tempo.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti:

- a. valutazione e delimitazione del rischio, prevenzione ed investigazione delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tarifarie, miglioramento delle prestazioni di Verti nell'ambito della gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;
- b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli Enti governativi che lo richiedono;
- c. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con gli artt. 134, 135 e 148 comma 2.bis del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e con l'Art. 21 del DL 179/2012 e l'articolo 9.2. lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

Questo trattamento prevede:

- » Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore. In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.
 - » La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.
- iii. Trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse:
- a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i Dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;
 - b. Esecuzione di studi statistici per segmentare



e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;

c. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa, secondo quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento n. 40/2018 dell'IVASS.

iv. Trattamento effettuato sulla base del consenso, qualora sia stato prestato:

a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.

La mancata accettazione di questo trattamento non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali non personalizzate basate sul legittimo interesse in conformità con le disposizioni della sezione **4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A)**, iii.

b. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

B - DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI VERTI TRATTA I DATI PERSONALI DELLE PARTI INTERESSATE CHE STIPULANO UN CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

i. Trattamenti effettuati per l'esecuzione del contratto:

a. Gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa;

b. Gestione e liquidazione dei sinistri, incluse perizie e valutazioni dei danni, e per ogni altra attività afferente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra e all'esercizio

dell'attività assicurativa;

c. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore;

d. Trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi;

e. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE;

f. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono -anche cellulare-, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;

g. Nel caso di assicurazione collettiva, le informazioni di base sull'identità dell'Assicurato e quelle relative al contratto di assicurazione possono essere comunicate al Contraente che ha stipulato la polizza al fine di informarlo relativamente ai soggetti coperti in un dato momento.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

ii. Trattamenti effettuati in ottemperanza agli **obblighi di legge** da parte di Verti

a. Gestire la risoluzione dei reclami e dei conflitti che possono sorgere tra Assicurati, Beneficiari, terzi danneggiati;

b. Comunicazione delle informazioni alle Autorità, alle Autorità di regolamentazione o agli enti governativi che lo richiedono;

c. Rilasciare a favore del proprietario del veicolo e dell'assicurato del veicolo assicurato un certificato che accrediti i sinistri corrispondenti agli ultimi cinque anni di assicurazione;

d. Prevenzione, investigazione e/o scoperta di frodi, in conformità con gli artt. 134, 135 e 148 comma 2.bis del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e con l'Art. 21 del DL 179/2012 e l'articolo 9.2. lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo



al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

Questo trattamento prevede:

» Lo sviluppo di un profilo di frode sull'utente consiste nell'applicare modelli matematici ai dati raccolti che prevedono la probabilità che, sulla base dei dati storici disponibili, ci possa essere una tendenza a commettere frodi che influisce sui nostri obblighi legali come assicuratore.

In nessun momento vengono prese decisioni automatizzate individuali.

» La verifica dell'esattezza e la validità dei documenti e dei dati identificativi forniti dall'utente al fine di prevenire il furto di identità e l'accesso e le operazioni fraudolente.

iii. Trattamento effettuato sulla base del legittimo interesse:

a. Gestione centralizzata dei Dati attraverso risorse informatiche, organizzative e amministrative (applicazioni informatiche, server, ecc.) nel rapporto con le Società del Gruppo MAPFRE, per le quali sarà necessario comunicare i dati. L'interesse legittimo perseguito da Verti consiste nella gestione efficiente delle risorse necessarie per la fornitura del servizio;

b. Esecuzione di studi statistici per segmentare e analizzare il business in modo aggregato. A tal fine, i dati minimi necessari vengono elaborati utilizzando tecniche statistiche. L'interesse legittimo perseguito da Verti è quello di poter conoscere la propria attività e identificare le tendenze del mercato;

c. Comunicazione e promozione commerciale e di vendita, tramite l'utilizzo della posta elettronica, di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo o altri rami assicurativi distribuiti dalla medesima impresa, a secondo quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento n. 40/2018 dell'IVASS;

d. Verifica della qualità del servizio reso (indagini di "Customer Satisfaction/Experience") al fine di effettuare indagini circa il grado di soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi prestati, nonché condurre un'analisi sulla qualità percepita dall'interessato in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. Le interviste/questionari saranno indirizzati ai recapiti già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono -anche cellulare-, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

Verti potrà inoltre contattare l'interessato, anche a seguito di mancato rinnovo del contratto e per

un periodo non superiore a 6 mesi decorrenti dalla scadenza dello stesso. È facoltà dell'interessato rispondere o meno al questionario. Un eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza. I dati personali verranno utilizzati solo per finalità di ricerca statistica e non verranno utilizzati per ulteriori scopi.

iv. Trattamento effettuato sulla base del consenso, qualora sia stato prestato:

a. Invio di Buoni Sconto, comunicazioni, promozioni e di vendita di prodotti e servizi assicurativi distribuiti da Verti mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, pubblicazione all'interno dell'Area Personale dell'assicurato.

La mancata accettazione di questo trattamento non impedisce, limita o condiziona Verti nell'invio di comunicazioni commerciali non personalizzate basate sul suo legittimo interesse in conformità con le disposizioni della **sezione 4. Finalità e basi giuridiche del trattamento A), iii**

b. Compimento di ricerche di mercato mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network.

5. Periodo di conservazione dei Dati

Verti applicherà i seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati dell'interessato:

A. Se gli interessati **non hanno ancora stipulato il contratto di assicurazione**

a. In generale, i dati saranno conservati per tutto il tempo in cui rimane in vigore l'offerta assicurativa prodotta in risposta alla richiesta dell'interessato;

b. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;

c. Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati;

d. Per finalità di marketing i dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.

B. Se gli interessati **hanno già stipulato l'assicurazione** i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri:



- a. L'obbligo di conservazione stabilito dalla legge;
- b. Durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto;
- c. Richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata;
- d. Per finalità di marketing i suoi dati verranno trattati e conservati per 24 mesi dalla raccolta dati o dal rilascio dello stesso consenso a seconda della fattispecie.

6. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

7. Destinatari dei Dati

Verti comunicherà i Dati degli interessati per le finalità descritte nella sezione 4. Finalità e basi giuridiche del trattamento esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari:

1. Enti pubblici, Direzione generale delle assicurazioni e dei fondi pensione, Agenzia delle entrate, Giudici e tribunali e, in generale, autorità competenti, quando la Compagnia è legalmente obbligata a fornirli;
2. All'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 4, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato

presso il Titolare. I Dati potranno inoltre essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima;

3. Essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE;
4. Con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
 - » agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito, operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;
 - » ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortunati, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
 - » ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
 - » Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.



Potranno essere effettuati trasferimenti internazionali di dati verso Paesi terzi. Tali trasferimenti verranno effettuati verso Paesi dove non esiste una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea solo quando saranno essenziali per adempiere alle finalità indicate.

8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi
L'accesso all'Area Personale di Verti e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente. Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad es. a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- » Ottenere conferma, da parte di Verti, che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento.
- » Richiedere la rettifica di Dati inesatti.
- » Richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto.
- » Richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato

Membro.

- » Opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati; in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami.
- » Ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile.
- » Revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 4 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca.

Nel caso in cui l'interessato si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.a., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) oppure collegandosi al sito www.verti.it/tutto-online/contattaci - Sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

10. Reclami davanti all'autorità di controllo

L'interessato può contattare il responsabile della protezione dei dati della Compagnia per presentare eventuali reclami in merito alla protezione dei dati.

Inoltre, informiamo che, qualora si ritenga che i dati dell'interessato non siano stati trattati in conformità con la normativa, è possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati, attraverso la pagina web dedicata.

**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

In conformità all'Allegato 3 - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

- Verti Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, del Registro delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: 0221092300 - Email: informazioni@verti.it; - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it, solo per ricezione PEC
- Sito internet: www.verti.it

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preprensente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All'impresa assicuratrice.

Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo - alla sezione

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All'IVASS.

b. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo alla sezione PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.



INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

In conformità all'Allegato 4 - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Impresa distributrice e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, del Registro delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Contattando il servizio clienti di Verti il cliente potrà ricevere le informazioni e l'assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

Il personale dipendente di Verti, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiettivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è inclusa nel premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato.



ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

In conformità all'Allegato 4-ter - Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. - iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, del Registro delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

